



## IL TRIBUNALE FEDERALE

A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 10 giugno 2019, riunitosi presso i locali della Federazione Italiana Sport Equestri (FISE), così composto:

**Avv. Lina Musumarra** - Presidente

**Avv. Stefano Ciulli** - Componente

**Avv. Valentina Mazzotta** - Componente Relatore

per decidere in ordine al deferimento di

- Sofia Markart (Tessera Fise 4706/V)
- Lisa Markart (Tessera Fise n. 4707/V)
- Samanta Passaro (Tessera Fise n. 4482/V)
- Amon Frisch (Tessera Fise n. 46767/D)

### Premesso che

- la Procura della Fise perveniva all'esercizio dell'azione disciplinare in seguito:

a) alla segnalazione, a firma del Segretario Generale Fise, trasmessa a mezzo mail il 7 agosto 2018, con cui si evidenziava che Sofia Markart, Samantha Passaro e Amon Frisch *"...risultano tesserati presso il Circolo Ippico Lario...ma in realtà risiedono e si allenano presso altro centro non affiliato e siano seguiti nel lavoro quotidiano da un ex tesserato ora radiato sig. Wechdelberger"*;

b) alla comunicazione del Presidente del Circolo Horse Club Catajo che informava il Presidente del Comitato Fise Veneto del fatto che le tesserate Sofia Markart e Samanta Passaro dal 10 agosto non erano più sue tesserate nonostante avesse più volte sollecitato anche le rispettive famiglie a procedere al trasferimento di Circolo;



c) alla comunicazione del 18 settembre 2018 a firma del Sig. Giampietro Campagnaro, Presidente del Circolo Ippico Città di Mantova a.s.d., con cui si richiedeva la cancellazione del tesseramento della junior Sofia Markart. Egli spiegava, altresì, di aver provveduto al tesseramento della medesima su richiesta del Sig. Wechselberger, suo conoscente, che non lo aveva informato dello stato del proprio procedimento disciplinare;

d) all'esposto del 24 settembre 2018 a firma della sig.ra Daniela Simonetti, responsabile de "Il Cavallo rosa", movimento antipedofilia nell'equitazione italiana, che evidenziava la condotta disciplinarmente rilevante delle tesserate Sofia Markart, Lisa Markart, Samanta Passaro oltre che dei circoli presso cui le stesse erano solo formalmente tesserate. Si fa una censura, difatti, sia al comportamento delle *"associazioni dilettantistiche sportive e agli istruttori che hanno permesso a tre allieve di Karl Wechselberger – radiato dal tribunale federale il 5 ottobre 2016 – di essere seguite in gara, tesserando le allieve in questione senza che queste fossero realmente seguite presso i circoli..."* sia alla condotta *"...delle stesse allieve – di cui due minori – che disattendono le norme sportive del Coni e le norme Federali con particolare riferimento alla circolare...in merito ai radiati e ai sospesi – facendosi seguire abitualmente negli allenamenti da Wechselberger"* in palese violazione della circolare a firma del Segretario generale della Fise laddove dispone che *"..a proposito della sanzione della radiazione...saranno sanzionati eventuali tesserati che dovessero permettere o agevolare lo stesso nell'eludere la sanzione ovvero costituissero il mezzo per eluderla (ad esempio nel caso di istruttore radiato, nel momento in cui il tesserato si fa assistere dal primo, anche privatamente ovvero in centro non affiliato, sia in Italia che all'estero)*. In particolare, poi, la sig.ra Simonetti rappresentava che il Sig. Wechselberger aveva seguito le tre allieve ad Etna nei giorni 13 – 14 – 15 luglio 2018 nonché a Cervia nei giorni 10, 11 e 12 agosto.

- l'8 novembre 2018 veniva ascoltata la minore Lisa Markart la quale dichiarava *"...montavo a Prati di Lizza (Vipiteno) all'interno di una azienda agricola di proprietà della famiglia Wechselberger...per circa due anni. In quel periodo il mio istruttore era Marco Peila del*



---

*C.I. Il Lario...il quale però non veniva a Vipiteno a farmi lezione, ma ero io che, alcuni giorni prima delle gare, mi recavo presso il C.I. Il Lario con il cavallo per fare lezione con lui. La preparazione alle gare veniva fatta tramite alcuni istruttori che, periodicamente,...venivano a Vipiteno per gli stage che duravano 2/3 giorni...quando montavo lì, montavo da sola nel senso che non c'era nessun istruttore a seguirmi...Conosco Karl Wechselberger solo perché vive all'interno dell'azienda agricola dove era scuderizzato il mio cavallo, ma non è mai stato il mio istruttore né mi ha in altro modo seguito quando montavo lì...Ho partecipato ai concorsi di Cervia (agosto 18) ove ero seguita dal Sig. Codecasa su delega di Favaretto; Cervia (fine luglio 18) ove ero seguita da Luciano Campagnaro su delega di Favaretto; Etna (luglio 18) ove ero seguita da Marco Peila”;*

*- nella medesima data venivano esaminate sia Lisa Markart la quale dichiarava “..da circa due anni monto a Vipiteno presso l'az. Agricola della fam. Wechselberger. Monto da sola e, prima delle gare, con l'aiuto della fam. Wechselberger, vengono organizzati degli stage. Conosco il sig. Wechselberger perché abita lì ma non è mai stato il mio istruttore...durante le gare mi faccio seguire da istruttori che scelgo di volta in volta..” sia Samanta Passaro la quale dichiarava “io monto presso gli impianti del Sig. K. Wechselberger da cinque anni...a casa mi seguiva il sig. Wechselberger fino a tre anni e mezzo fa; poi smise di fare lezione e vennero organizzati alcuni stage. Per il resto montavo sola ed anche adesso...ho deciso di rimanere presso il Sig. Wechselberger per motivi di comodità, abito vicino...Negli ultimi mesi nei concorsi mi hanno seguito nell'ordine Marco Peila, Daniele Favaretto e Enrico Mazzi. Raramente incontro il Sig. Wechselberger, ma solo perché abita lui là”;*

*- il successivo 15 novembre veniva invece esaminato il Sig. Amon Frisch il quale dichiarava “...Da circa un anno, quindi da metà settembre 2017 circa, monto a Vipiteno presso un'azienda agricola ove ho scuderizzato i miei cavalli...E' stato il titolare della società intestataria dei cavalli a decidere di scuderizzarli a Vipiteno. Non conosco i proprietari di tale azienda agricola, non ci sono istruttori al suo interno e io monto da solo...Conosco il Sig. Wechselberger perché vive lì e quindi lo vedo ogni tanto; non l'ho mai visto fare lezione...Anche per le gare io mi preparo da*



---

*solo...Da quando monto lì mai ho visto stage organizzati con istruttori esterni.. Mi è capitato di vedere il Sig. Wechselberger al concorso di Manerbio, non l'ho visto altrove..”;*

- il 13 dicembre 2018 veniva esaminato telefonicamente il Sig. Marco Tassoni come persona informata sui fatti che dichiarava “...Confermo di aver visto, la scorsa estate, il Sig. Wechselberger Karl ai concorsi di Busto Arsizio e Manerbio. Ho avuto modo di notare che interagiva con Sofia e Lisa Markart nonché con Samanta Passaro che sapevo erano sue allieve; preciso che egli, dopo la ricognizione del percorso commentava il tracciato con le ragazze, parlava anche in tedesco con le Markart e poi, dal bordo del campo prova controllava il lavoro di riscaldamento che svolgevano fatto tramite Marco Peila, che era l'istruttore delegato. Dichiaro di aver visto Karl intrattenersi anche al bar con le ragazze e anche in scuderia; il loro era palesemente un rapporto istruttore/allieve”;

- nella medesima data veniva esaminata la Sig.ra Francesca Salamina, anch'ella persona informata sui fatti, che dichiarava testualmente “Confermo di aver visto il Sig. Wechselberger Karl ai concorsi di Cervia, Milano Marittima, Le Siepi ad Agosto 2018 nonché Manerbio. In tali occasioni egli si rapportava con le allieve Sofia e Lisa Markart rispettivamente tramite Luca Codecasa e Carlo Codecasa, con i quali comunicava dal bordo del campo prova. Era evidente che le stesse seguendo lui come istruttore, anche perché teneva il conto dei concorrenti che mancavano alla loro partenza per regolarsi sui tempi. A Manerbio, invece, l'ho visto intrattenersi anche con Amon Frisch con il quale l'ho incrociato giovedì sera a cena e all'uscita dalle scuderie. Ricordo di averlo anche fotografato mentre dal bordo del campo dava indicazioni agli allievi e di aver informato il Presidente di Giuria, il quale tuttavia mi disse di non poter intervenire in quanto il sig. Wechselberger si trovava comunque all'esterno del campo..”;

- il 20 dicembre la Sig.ra Salamina trasmetteva alla Procura Federale delle foto scattate durante un concorso a suo dire ritraenti il soggetto radiato che interagiva con gli incolpati;

- alla luce delle indicate acquisizioni la Procura Federale, con atto di incolpazione del 15 aprile 2019, depositato unitamente alla produzione documentale ed agli atti di indagine



---

espletati, ha deferito innanzi al Tribunale Federale Sofia Markart (Tessera Fise 4706/V), Lisa Markart (Tessera Fise n. 4707/V), Samanta Passaro (Tessera Fise n. 4482/V), Amon Frisch (Tessera Fise n. 46767/D) per rispondere della violazione dell'art. 1, comma 1, del Regolamento di Giustizia FISE (d'ora in poi, per brevità, anche R.G.) nonché degli artt. 5, comma 1, e 10, comma 1, dello Statuto Federale FISE, per aver *"...continuato a prendere lezioni di equitazione dal soggetto radiato Karl Wechselberger a Vipiteno, presso l'azienda agricola della famiglia Wechselberger nonché ai concorsi di Etrema, Busto Arsizio, Manerbio e Cervia nell'estate e autunno 2018"*;

- ai sensi dell'art. 48 R.G., il Presidente del Tribunale Federale fissava l'udienza di discussione per la data del 10 giugno 2019, disponendone la comunicazione agli incolpati e alla Procura Federale;

- gli incolpati si costituivano in giudizio a mezzo del proprio procuratore Avv. Vincenzo Giardino che eccepiva *"...decadenza dal potere di esercizio dell'azione disciplinare per superamento dei termini di legge"* nonché *"Infondatezza nel merito del procedimento"*;

- all'udienza del 10 giugno 2019 la Procura depositava note di cui chiedeva l'ammissione sì da formare parte integrante del verbale mentre la difesa si riportava integralmente alla memoria difensiva precisando, in via preliminare, che *"...quandanche non si volesse accedere all'interpretazione restrittiva sulla perentorietà di tutti i termini di indagine che porta alla decadenza dall'esercizio dell'azione disciplinare si deve in ogni caso ritenere l'inutilizzabilità di tutti gli atti compiuti dopo la data del 12 dicembre. Ragione per cui le due audizioni Salamina e Tassoni nonché i successivi documenti prodotti dovranno essere considerati inutilizzabili ed espunti dal fascicolo"*;

- con riferimento alle conclusioni la difesa rappresentava che *"...gli incolpati vanno in ogni caso assolti nel merito perché vi è prova documentale (allegato 2 memoria di costituzione) che i predetti dall'autunno 2017 all'estate 2018 non fossero seguiti dal soggetto radiato né in casa né in gara"* mentre il Procuratore federale *"...a tutela del contraddittorio si associa alla richiesta di inutilizzabilità degli atti di indagine acquisiti in data successiva al 13 dicembre 2018"* previa



correzione delle note depositate laddove si indicava l'apertura del procedimento disciplinare nel giorno 3 settembre in luogo del 4 settembre chiedendo l'applicazione della sanzione della sospensione per mesi tre dell'autorizzazione a montare *ex art. 6, lettere f) R.G.*;

- il Tribunale si riservava.

### **Ritenuto che**

- con riferimento alla eccezione di decadenza dal potere disciplinare per superamento dei termini questo Tribunale ritiene che la stessa non possa essere accolta in adesione a quanto testualmente riportato nel parere 7/2018 del Collegio di Garanzia dello Sport – Sezione Consultiva – essendo comunque rispettato *“...il ragionevole bilanciamento tra le ragioni di celerità del procedimento e quelle di ricostruzione della verità dei fatti, di accertamento delle responsabilità dell'indagato e dunque di giustizia sostanziale...”* ed in virtù, inoltre, della circostanza per la quale una stasi del procedimento è stata proprio causata dai medesimi incolpati i quali in data 12 febbraio 2019 (Passaro) e il 14 febbraio (per Markart Sofia, Markart Lisa ed Amon Frisch) era stata trasmessa proposta di definizione del procedimento *ex art. 66 R.G.* cui poi hanno di fatto rinunciato come dichiarato dalla Difesa il 10 giugno 2019 allorquando nel loro interesse veniva depositata memoria con richiesta di archiviazione del 1° marzo 2019;

- in relazione alla eccezione relativa alla inutilizzabilità di tutti gli atti di indagine compiuti in data successiva al 13 dicembre 2018 il Tribunale ritiene corretta la richiesta di espunzione dei medesimi trattandosi di atti compiuti oltre il termine massimo di durata delle indagini e, pertanto, dichiara inutilizzabili ai fini del decidere tutti gli atti compiuti successivamente alla data del 13 dicembre 2018;

- in virtù delle dichiarazioni rese dalle persone informate sui fatti con riferimento alle incolpate Lisa Markart, Sofia Markart e Samanta Passaro, concordi e riscontranti l'accusa risultano le propalazioni offerte sia dal Sig. Tassoni che dalla Sig.ra Salamina. Marco Tassoni, difatti, confermava *“...di aver visto, la scorsa estate, il Sig. Wechselberger Karl ai*



---

*concorsi di Busto Arsizio e Manerbio. Ho avuto modo di notare che interagiva con Sofia e Lisa Markart nonché con Samanta Passaro che sapevo erano sue allieve; preciso che egli, dopo la ricognizione del percorso commentava il tracciato con le ragazze, parlava anche in tedesco con le Markart e poi, dal bordo del campo prova controllava il lavoro di riscaldamento che svolgevano fatto tramite Marco Peila, che era l'istruttore delegato. Dichiaro di aver visto Karl intrattenersi anche al bar con le ragazze e anche in scuderia; il loro era palesemente un rapporto istruttore/allieve"; mentre la Sig.ra Salamina dichiarava "...di aver visto il Sig. Wechselberger Karl ai concorsi di Cervia, Milano Marittima, Le Siepi ad Agosto 2018 nonché Manerbio. In tali occasioni egli si rapportava con le allieve Sofia e Lisa Markart rispettivamente tramite Luca Codecasa e Carlo Codecasa, con i quali comunicava dal bordo del campo prova. Era evidente che le stesse seguendo lui come istruttore, anche perché teneva il conto dei concorrenti che mancavano alla loro partenza per regolarsi sui tempi.";*

- non sembrerebbe, invece, supportata da alcun elemento concreto la contestazione accusatoria sulla posizione di Amon Frisch in relazione al quale solo la Sig.ra Salamina dichiarava, senza specificare nulla in relazione all'evidenza di un rapporto istruttore/allievo: "A Manerbio, invece, l'ho visto intrattenersi anche con Amon Frisch con il quale l'ho incrociato giovedì sera a cena e all'uscita dalle scuderie". Mentre, difatti, con riferimento a Lisa Markart, Sofia Markart e Passaro sono inequivocabili e concordanti le affermazioni dei due testi della Procura, in relazione ad Amon Frisch solo Salamina dichiara di averlo visto "intrattenersi" con il soggetto radiato, senza alcuna specificazione sul tipo di rapporto esistente tra i due. La violazione costituente illecito disciplinare consiste, difatti, nell'essere seguito come istruttore (pur se solo in senso sostanziale) e non nell'aver rapporti di altra tipologia;

- con riferimento alla documentazione allegata alla memoria difensiva ritiene questo Tribunale del tutto esiguo il numero di messaggi rispetto ai concorsi risultanti dai curricula di talchè il dato, con palese evidenza, semmai risulta idoneo a suffragare l'ipotesi accusatoria.



Federazione Italiana Sport Equestri

---

**P.Q.M.**

il Tribunale Federale, come sopra composto, visto l'art. 1, del Regolamento di Giustizia FISE, l'art. 10 dello Statuto Federale FISE e gli artt. 1, 2 e 7 del Codice di Comportamento Sportivo del CONI,

**ASSOLVE**

il Sig. Amon Frisch, in epigrafe generalizzato, e in accoglimento del deferimento della Procura Federale, visti gli artt. 1 e 6, lett. f) del Regolamento di Giustizia Fise,

**APPLICA**

alle incolpate Sigg.re Lisa Markart, Sofia Markart e Samanta Passaro la sanzione della sospensione per mesi sei dell'autorizzazione a montare *ex art. 6, lettere f) R.G.*

Dispone, altresì, la trasmissione degli atti alla Procura Federale affinché valuti la rilevanza disciplinare delle condotte dei Sigg.ri Marco Peila, Carlo e Luca Codecasa, Luciano Campagnaro nonché del Presidente di Giuria del concorso citato nelle dichiarazioni della Sig.ra Salamina.

Incarica la Segreteria affinché comunichi senza indugio il contenuto della presente decisione all'Ufficio del Procuratore Federale ed ai Deferiti, curandone la pubblicazione sul sito istituzionale della Federazione e l'immediata esecuzione, con avvertimento che la mancata ottemperanza alle sanzioni inflitte costituisce illecito disciplinare ai sensi dell'art. 13 del Regolamento di Giustizia FISE.

Così deciso in Roma, presso la sede della Federazione, il giorno 8 luglio 2019.

Presidente: f.to Avv. Lina Musumarra

Componente: f.to Avv. Stefano Ciulli

Componente Relatore: f.to Avv. Valentina Mazzotta